



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2007, proposto da:  
Impresa Scali Ing. Nicodemo, in proprio e in qualità di capogruppo  
della costituenda ATI con l'impresa "Cataldo Francesco",  
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Assisi, con domicilio eletto  
presso l'avv. Tiziana Magrini in Ancona, Via Goito, 1;

***contro***

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Grippo,  
con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del Comune in Ancona,  
piazza XXIV Maggio, 1;

Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie del Comune di Ancona e  
Commissione di Gara per l'appalto dei lavori di manutenzione  
straordinaria di strade e marciapiedi, in persona del presidente ing.  
Luciano Lucchetti, n.c.;

***nei confronti di***

Impresa Co.Ge.Sud s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo

Spinozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini, 156;

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

*per l'annullamento*

- della determinazione dirigenziale n. 2632 del 17.10.2007, comunicata con nota prot. gen. n. 99522 del 25.10.2007, di aggiudicazione definitiva dei lavori;

- di ogni atto prodromico, presupposto, connesso e conseguente e, in particolare:

- del verbale della Commissione di Gara del 6 settembre 2006, nella parte in cui si stabilisce di non escludere l'offerta della controinteressata e di ammetterla alla gara, nonché nella parte in cui la si dichiara provvisoriamente aggiudicataria;

- della decisione, riportata nella nota prot. 99522/07, di restituire alla ricorrente la polizza cauzionale;

e per il risarcimento dei danni in forma specifica o, ove non possibile, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ancona, dell'Impresa Co.Ge.Sud s.r.l. e dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

I. Con bando pubblicato in data 30 luglio 2007 il Comune di Ancona indiceva una gara per i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; nel bando si stabiliva, quale termine ultimo di presentazione delle offerte, il 5 settembre 2007 e, tra i requisiti di partecipazione, il possesso della certificazione di qualità ISO 9000 e del requisito di qualità UNI EN ISO 9000 evincibile dall'attestazione SOA per la categoria OG3 (prevalente) per la classifica adeguata all'appalto (punto 3, 2° cpv, del Disciplinare di gara).

In sede di verifica della regolarità della documentazione contenuta nei plichi pervenuti (n. 66 in totale), la Commissione rilevava che nel plico contraddistinto dal n. 49, corrispondente all'offerta della Co.Ge.Sud s.r.l., era presente l'attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOANC - da cui si evinceva che la certificazione di qualità ISO 9000 era scaduta il 3 agosto 2007 - unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante della società che dava atto di aver provveduto al rinnovo della certificazione ISO 9001/2000 e di essere

in attesa della stessa, nonché copia del rapporto di audit della S.G.S. Italia s.p.a. del 3 luglio 2007, che confermava la certificazione di qualità posseduta dalla controinteressata.

La Commissione provvedeva, quindi, a contattare telefonicamente la SOANC (organismo di certificazione) di Roma per accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nel plico e, avendo ritenuto esaustivo l'esito delle verifiche effettuate, ammetteva la Co.Ge.Sud alla gara, successivamente dichiarandola aggiudicataria definitiva con determinazione dirigenziale n. 2632 del 17.10.2007.

Nel frattempo, la ricorrente chiedeva un parere all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, che veniva poi acquisito dall'Amministrazione (n. 93 dell'8.11.2007), con cui si dava conferma dell'operato di quest'ultima.

Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, per errore di fatto e per sviamento, nonché per motivazione surrettizia, apodittica, contraddittoria e irragionevole, e per violazione della par condicio e dei principi nazionali e comunitari posti a presidio della libera, leale e concreta concorrenza.

Più in dettaglio, parte ricorrente si duole del fatto che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e al momento stesso della presentazione della propria offerta, la Co.Ge.Sud non era in possesso di una certificazione di qualità valida,

né tale possesso era riportato nell'attestazione SOA, essendo detta certificazione scaduta in data 3 agosto 2007; conseguentemente, in applicazione dell'art. 3, 2° cpv, del disciplinare, in base al quale l'impresa avrebbe dovuto, "a pena di esclusione, essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ex art. 1, lettera q), del D.P.R. 34/2000", che avrebbe dovuto, "a pena di esclusione, risultare dall'attestato SOA", l'offerta della Co.Ge.Sud non avrebbe potuto essere ammessa. Né, a dire della ricorrente, era possibile la regolarizzazione documentale, atteso che non risultava comunque depositato il certificato di qualità scaduto.

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Amministrazioni intimata e la controinteressata Co.Ge.Sud s.r.l.

Con ordinanza n. 706/2008 è stata respinta dal Tribunale l'istanza di concessione di misure cautelari.

Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2014 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione.

II.0. Preliminarmente, occorre precisare che l'appalto in questione è stato, nelle more, interamente eseguito, essendo, i lavori oggetto di aggiudicazione, ultimati già nel 2009. L'esame del ricorso si rende, pertanto, necessario ai soli fini risarcitori, avendo la ricorrente presentato la relativa domanda contestualmente alla proposizione della domanda di annullamento.

II.1. Ciò posto, il Collegio reputa di poter prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso

sollevate dalla controinteressata, in ragione della sua infondatezza nel merito.

Le censure di parte ricorrente relative alla asserita mancata applicazione della legge di gara nella parte in cui prescriveva l'esclusione delle offerte prive della documentazione attestante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 sono prive di fondamento.

Ed invero, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che Co.Ge.Sud si è attivata, ancor prima della pubblicazione del bando di gara (avvenuta in data 23 luglio 2007), a richiedere alla S.G.S. s.p.a. il rinnovo del certificato di qualità che sarebbe scaduto in data 3 agosto 2007; tanto si evince dal fatto che già in data 3 luglio 2007 la predetta società effettuava la visita finalizzata al rilascio di tale certificazione, conclusasi con esito positivo (cfr. rapporto di audit della S.G.S. s.p.a. del 3 luglio 2007).

Ciò, peraltro, avveniva anche prima della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione (5 settembre 2007), coincidente con il giorno in cui la Co.Ge.Sud ha presentato la propria domanda.

Pertanto, il fatto che il rinnovo del certificato di qualità è materialmente pervenuto all'interessata successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte non fa venir meno in capo all'aggiudicataria il requisito richiesto dalla legge di gara dell'effettivo possesso della certificazione di qualità all'atto della presentazione

della domanda di partecipazione. Ciò in quanto, come si evince dalla comunicazione della S.G.S. s.p.a. in data 5 novembre 2007, n. 439, la Co.Ge.Sud, successivamente alla visita per il rinnovo del primo triennio di certificazione con scadenza in data 3 agosto 2007, condotta in data 3 luglio 2007, ha ottenuto un nuovo certificato di qualità con validità triennale fino al 3 agosto 2010; detta certificazione di qualità era destinata a coprire, in maniera continuata, l'intero arco temporale dal 3 agosto 2004 al 3 agosto 2010, mentre solo per gli anni 2008 e 2009 sarebbe stata subordinata all'esito soddisfacente delle attività di sorveglianza annuali.

Pertanto, avendo l'aggiudicataria presentato, in sede di gara, oltre al certificato di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001-2000, recante il n. IT04/0815, rilasciato da S.G.S. e in scadenza il 3 agosto 2007, anche la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società di aver provveduto al rinnovo del certificato suddetto e di essere in attesa dello stesso, allegando, a comprova di tanto, copia del rapporto di audit dell'organismo di certificazione datato 3 luglio 2007, deve ritenersi che essa ha adempiuto all'onere di allegazione imposto dalla legge di gara, legittimando il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, senza alterazione della par condicio tra i concorrenti.

Come, peraltro, ritenuto dalla stessa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nel parere n. 93 reso in data 8.11.2007, avendo la stazione appaltante, conformemente a quanto espresso dalla

medesima Autorità con determinazione n. 29/2002, ritenuto regolare la posizione della concorrente Co.Ge.Sud, che aveva dichiarato e dimostrato di aver conseguito la certificazione di qualità solo dopo il rilascio dell'attestazione di qualificazione e di avere in corso l'adeguamento della propria attestazione, non si ravvisa, nella fattispecie, alcuna violazione della legge di gara, né della normativa di settore e neppure alcuna violazione dei principi che regolano il corretto svolgimento delle pubbliche gare.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

III. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)